

composta da:

dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente rel.

dr. Giorgio Sensale - Consigliere

dr. Francesco Notaro - Consigliere

provvedendo all'esito della celebrazione dell'udienza del 26 giugno 2025,
svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ossia mediante il
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

lette le note autorizzate depositate nell'interesse delle Parti che hanno
concordemente richiesto di procedersi alla vendita;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 4306 del Ruolo Generale degli affari contenziosi
dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2366/2016
pronunciata il 23 febbraio 2016 dal Tribunale di Napoli, vertente

T R A

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nonché, in rappresentazione della defunta
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in
Sant'Antimo alla Via Piave n. 43 presso lo studio [REDACTED] dal
quale sono rappresentati e difesi

appellanti

E

██████████
██████████ rappresentati e difesi dagli ██████████
██████████ tutti elettivamente domiciliati in S. Maria C. V. alla Via
Convento delle Grazie n. 2

appellati

vista la sentenza pronunciata in data 10.6.2025 con cui è stata dichiarata la
indivisibilità dei beni del compendio ereditario disponendone la vendita
all'incanto, in mancanza di richieste dei condividenti di attribuzione con
addebito dell'eccedenza;

considerato che i beni del compendio ritenuti indivisibili sono quelli individuati
e descritti nella relazione in atti svolta sia in primo che in secondo grado dalla
c.t.u., Ing. Matilde D'Amelia, e precisamente:

- 1) appartamento sito in San Prisco (CE) alla via Dello Sport, al secondo piano, al
NCEU foglio 6, p.lla 5245, sub 9, cat A2, classe 3;
- 2) locale cantinola al piano seminterrato del fabbricato di Via Dello Sport, al
NCEU al foglio 6, p.lla 5245, Sub 27, cat C/2, Classe 2;
- 3) autorimessa al piano seminterrato del fabbricato di Via Dello Sport, al NCEU
foglio 6 p.lla 5245 sub 22 categoria C/6 classe 4;

letti gli articoli 786 e 788 c.p.c. e le disposizioni ivi richiamate;

considerata la necessità che sia acquisita la documentazione prevista
dall'articolo 567 c.p.c., da consegnare a cura dei condividenti al notaio delegato,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza (salva la facoltà degli stessi di avvalersi dell'opera professionale dello
stesso delegato);

P. Q. M.

dispone la vendita in unico lotto dei beni sopra indicati, il tutto come meglio
descritto nelle relazioni della c.t.u., Ing. Matilde D'Amelia, sopra riportate, i cui
elaborati tutti devono intendersi qui, per quanto occorra in ordine alla
individuazione e descrizione dei beni della massa, integralmente richiamati e



secondo l'ultima stima operata di € 93.641,00;

DELEGA

il notaio dr. Andrea Valente (con studio in Caivano al Corso Umberto n°267, e ufficio secondario in Napoli alla Via dei Mille, 49 e mail: andrea.valente@pec.notariato.it), il quale si atterrà alle seguenti

PRESCRIZIONI

il notaio delegato procederà al compimento di tutte le attività previste dall'art. 591 *bis* c.p.c., dando comunicazione alle parti dell'avviso di vendita, previa acquisizione (a cura dei condividenti ovvero, su incarico di costoro, a cura dello stesso notaio delegato, entro il termine sopra stabilito), della documentazione prevista dall'articolo 567 c.p.c.;

il notaio delegato provvederà, preliminarmente, a segnalare alla corte la presenza di eventuali trascrizioni o iscrizioni sui beni da dividere, che eventualmente ostino alla vendita forzata ovvero rendano necessario l'intervento dei creditori iscritti, *ex art.* 1113, co. 3, c.c.;

il notaio provvederà ad espletare le operazioni nella modalità senza incanto, salvo che ritenga probabile che la vendita con la modalità dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c., nel qual caso riferirà prontamente alla corte ai fini dell'adozione dei provvedimenti opportuni;

IL DELEGATO PROVVEDA:

1. a redigere l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito impartite;
2. a fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dall'acquisizione dei documenti necessari *ex art.* 567 c.p.c. per la presentazione delle offerte di acquisto per gli immobili da vendere;
3. a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la disponibilità;



4. all'esecuzione delle forme di pubblicità legale e commerciale (come prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta dalla corte con questa ordinanza di vendita);
5. alla ricezione delle buste contenenti le offerte (e alle attività prescritte dall'art. 571, ult. co., c.p.c.) e delle offerte anche con ulteriori modalità di cui all'art. 173 *quinquies* disp. att., ma senza rilascio di fideiussioni;
6. all'apertura delle buste e delle p.e.c. depositate dagli offerenti, nel corso della data fissata e alla presenza degli offerenti;
7. all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;
8. a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto con la presente ordinanza;
9. all'effettuazione della gara tra gli offerenti *ex art.* 573 c.p.c. nel giorno e all'ora indicati;
10. a redigere il verbale delle operazioni di vendita;
11. a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti;
12. a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina *ex art.* 583 c.p.c.;
13. a comunicare all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie;
14. a riscuotere dall'aggiudicatario, nel termine fissato in avviso, il saldo del prezzo di aggiudicazione e delle spese inerenti al trasferimento incombenti sull'aggiudicatario stesso;
15. a dare tempestivo avviso dell'aggiudicazione e del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;
16. a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile), trasmettendolo, unitamente al fascicolo, alla corte per l'emanazione. Se il versamento del prezzo

è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto. Nel trasmettere - in formato cartaceo ed elettronico - alla corte la bozza del decreto di trasferimento, ex art. 586 c.p.c., il notaio delegato curerà nuovamente la completa descrizione già contenuta nell'avviso di vendita, allegnerà il *file* contenente la bozza di tale decreto, nonché il fascicolo contenente i verbali e ogni altro atto o documento accessorio (avviso di vendita notificato, pubblicità su quotidiano ed Internet, offerte con copie-asegni, verbale d'asta, attestato del delegato di tempestivo versamento del saldo-prezzo, libretto bancario); riporterà l'elenco delle formalità di cui occorre disporre la cancellazione. A tal proposito, il notaio delegato inserirà nel testo del decreto: i dati catastali attuali dell'immobile (facendo altresì riferimento a quelli contenuti nell'avviso di vendita, in caso di variazioni successive), l'analitica indicazione delle singole formalità e l'ordine di cancellazione (limitatamente all'immobile trasferito), delle iscrizioni e trascrizioni a cancellarsi; il delegato sottoporrà alla corte la nota di spese e competenze a carico dell'aggiudicatario per la relativa liquidazione. Alla bozza di decreto dovranno essere allegati: ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 30 D.P.R. 380/2001 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il notaio delegato richiederà; le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia dei documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del D.P.R. 445/2000; l'attestazione circa la ricezione da parte del notaio delegato delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicatario;

17. a eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585, comma 3, c.p.c., "*il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata*"), annotazione e voltura catastale del

decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al notaio delegato dalla Cancelleria, la quale viene esonerata dalle predette attività in forza della disposizione di cui all'art. 591 *bis*, comma 3, n. 11 c.p.c.;

18. a trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento;

19. ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. ad eseguire ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

20. in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare il prezzo-base in misura inferiore di $\frac{1}{4}$, avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto e a darne comunicazione via fax o pec alle parti;

23. ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della delega ovvero a fissare un nuovo termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c., a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incombeni *ex* artt. 571 e 572 c.p.c. e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni qui di seguito fornite);

24. in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di $\frac{1}{4}$ e in mancanza di domande di assegnazione, proceda a una terza vendita senza incanto al prezzo ribassato di un ulteriore quarto e in caso infruttuoso, darne avviso alla corte che adotterà,

previa eventuale fissazione di udienza, le determinazioni del caso;

25. a segnalare nel termine di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese detta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte della Corte dei necessari provvedimenti ai fini della prosecuzione dell'attività di vendita;

26. a predisporre il decreto di trasferimento (da trasmettere alla corte corredato dell'avviso di vendita, del verbale delle operazioni e della prova della pubblicità effettuata), entro 45 giorni dal versamento del saldo prezzo e delle spese del trasferimento;

27. all'esecuzione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte della Corte, delle formalità di cui all'art. 591 *bis*, 3 comma, n. 11) c.p.c., e cioè all'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso alle Pubbliche Amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni conseguenti al decreto di trasferimento;

28. a prelevare dal fondo spese come sopra versato le somme occorrenti per il pagamento delle imposte, per la voltura e la trascrizione del decreto di trasferimento (spese a carico dell'acquirente) e per la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni, nonché a restituire all'acquirente l'eventuale differenza tra quanto versato per spese e quanto effettivamente pagato;

29. entro 60 giorni dalla scadenza del saldo prezzo a predisporre il progetto di divisione del ricavato, corredato dalla nota dettagliata delle spese (anche già prelevate) ed onorari, per la liquidazione, da trasmettere alla corte e a provvedere al pagamento delle quote dopo che la corte avrà dichiarato esecutivo il progetto e ordinato i pagamenti.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al notaio delegato, presso il proprio

studio, secondo le informazioni rese pubbliche dal notaio con il sistema pubblicitario in questa sede previste.

La vendita dei cespiti è disciplinata dalle seguenti condizioni:

a. gli immobili sono posti in vendita nella consistenza indicata nella consulenza redatta dalla c.t.u. (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni della normativa relativa alla regolarità urbanistica degli immobili si richiamino nel relativo avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dalla c.t.u., Ing. Matilde D'Amelia;

b. la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo);

c. la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati nella consulenza tecnica d'ufficio, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

d. per ciascun lotto il prezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato, così come eventualmente ridotto dal notaio delegato in considerazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti; saranno considerate altresì valide le offerte inferiori fino a $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base come sopra determinato ed eventualmente ridotto;

e. le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal notaio delegato;

f. ogni offerente dovrà depositare presso lo studio del notaio delegato: l'offerta

di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni in bollo o in busta chiusa o a mezzo p.e.c.; un assegno circolare non trasferibile, intestato all'ordine di "*dott. Valente quale notaio delegato nel procedimento n.4306/2016 R.G. presso la Corte di appello di Napoli*", o nel caso di offerta via p.e.c. con allegata copia del bonifico irrevocabile effettuato almeno 5 giorni lavorativi precedenti la scadenza, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto o di mancato saldo prezzo nei termini;

g. l'offerta dovrà riportare, tra l'altro: le complete generalità dell'offerente, (all'uopo dovrà essere allegata copia del documento di identità dell'offerente), l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA; nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile); in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del giudice tutelare in copia conforme; nel caso di procuratori dovrà essere inserita la procura speciale in originale (nel caso di offerta per persona da nominare la procura sarà depositata solo nei tre giorni successivi all'aggiudicazione);

h. l'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio ai sensi dell'art. 582 c.p.c. o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria;

i. l'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata;

j. all'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e

si procederà al loro esame ex artt. 572 e 573 c.p.c. e, in particolare, in caso di unica offerta, se essa è pari o superiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente;

k. in caso di un'unica offerta inferiore al prezzo base in misura non superiore a un quarto, potrà procedersi all'aggiudicazione salvo che il delegato non ritenga vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione al prezzo base;

l. nel caso in cui pervengano plurime offerte, si invitano gli offerenti, in primo luogo, alla gara ex art. 573 c.p.c. sull'offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento dell'indizione della stessa, con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, non inferiore a € 500,00 (allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente), salvo che il prezzo offerto all'esito della gara sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita e siano state presentate istanza di assegnazione al prezzo base;

m. qualora la gara non abbia luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, si procederà alla vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che - ai fini dell'individuazione della migliore offerta - si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; della forma, del modo e del termine indicato per il pagamento; di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta, salvo che il prezzo così raggiunto non sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanza di assegnazione al prezzo base;

n. il saldo-prezzo dovrà essere versato a mezzo assegno circolare a beneficio di "*dott. Valente quale notaio delegato nella causa civile n.4306/2016 R.G. presso la Corte di appello di Napoli*", o bonifico direttamente su libretto intestato alla procedura entro il termine fissato in avviso, senza alcuna sospensione feriale, dalla data di aggiudicazione; inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà

versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico (la cui entità sarà stabilita dal notaio delegato e che sarà da questo comunicata all'aggiudicatario entro dieci giorni dall'aggiudicazione); il prezzo di vendita corrisposto a mezzo assegno circolare sia versato dal delegato - entro gg. 15 - su libretto vincolato nominativo postale o bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine della Corte, aperto presso primario istituto di credito scelto dal delegato; il deposito delle spese di vendita avvenga su libretto vincolato invece all'ordine dello stesso notaio delegato;

o. l'aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo e l'importo delle spese necessarie per il trasferimento (che il notaio delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 30 giorni dall'aggiudicazione), detratto l'importo per cauzione già versato; il termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima al residuo prezzo e poi alle spese di trasferimento; nello stesso termine dovrà essere consegnata al notaio delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; visto l'art. 569, comma 3, c.p.c., si ritiene che non ricorrano giustificati motivi per disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, tenuto conto del valore del bene.

PUBBLICITÀ

Il delegato curerà la pubblicità preventiva relativa alla vendita senza incanto con le seguenti modalità:

- pubblicazione sul portale del Ministero della giustizia dell'area pubblica denominata "*portale delle vendite pubbliche*", come previsto dall'art. 490, comma 1°, c.p.c.;
- inserzione, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, e negli spazi della testata abitualmente destinati a questi fini di un quotidiano di informazione almeno a diffusione locale a scelta del delegato o su un sito Internet specializzato. L'estratto da pubblicare sul quotidiano sarà contenuto in uno o due moduli tipografici e dovrà riportare sintetiche informazioni: numero della procedura; descrizione dell'immobile

offerto in vendita e il diritto oggetto della vendita; l'ubicazione; la tipologia (es. appartamento, villa, terreno, locale commerciale); le dimensioni (esprese in mq.); le eventuali pertinenze; lo stato di occupazione (libero, locato con titolo opponibile o non opponibile), nonché il valore *ex art.* 568 c.p.c. (o il prezzo base dell'incanto); notizie urbanistico - edilizie essenziali (presenza o assenza di concessione edilizia, eventuale sanabilità); data, ora e luogo della vendita senza incanto (il termine e il luogo di presentazione delle offerte; la data, il luogo e l'ora per l'esame delle offerte); il nome e il recapito telefonico del notaio che provvede alla vendita; l'indicazione dell'ufficio giudiziario delegante; il sito internet dove è pubblicata la presente ordinanza, l'avviso di vendita e la relazione di stima (con i relativi allegati e le integrazioni); il luogo dove possono acquisirsi altre informazioni. Andranno in ogni caso omesse le generalità delle parti e i confini dell'immobile.

Si segnala, infine, che i termini assegnati sono sospesi per il periodo 1° agosto/31 agosto.

FISSA

il termine per le operazioni di cui alla presente delega in 9 mesi

DISPONE

che le parti costituite, in solido tra loro, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza corrispondano in via di anticipo al professionista delegato € 2.000,00, di cui € 1.500,00 a titolo di fondo spese ed € 500,00, a titolo di anticipazione sul compenso. In caso di mancato versamento di detta somma il professionista provvederà a relazionare prontamente alla corte per le opportune iniziative volte a verificare il perdurante interesse delle parti al giudizio.

RINVIA

per la verifica dell'andamento delle operazioni di vendita all'udienza del 30.10.2025, di cui dispone la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con termine per note entro detta data, autorizzando il professionista delegato al ritiro delle produzioni di parte e degli atti processuali necessari ai fini

dell'espletamento delle attività demandati. Invita comunque il professionista delegato a relazionare mediante deposito telematico sullo stato della procedura all'esito di ogni tentativo di vendita ovvero non appena ne ravvisi la necessità ovvero in occasione di ogni udienza.
Si comunichi alle Parti e al Notaio delegato.
Così deciso il 3 luglio 2025.

La Presidente

dr.ssa Assunta d'Amore